

**I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO
DELL'EDITORIA SCOLASTICA**
Allegato 2 al provvedimento n. 29715

Versione definitiva

1. Numero del Procedimento

1848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica

2. Parte del Procedimento

Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali ("ANARPE")

3. Fattispecie contestata

Con delibera del 1° dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della L. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola s.p.a., Mondadori Education s.p.a., Rizzoli Education s.p.a., Pearson Italia s.p.a. e Zanichelli Editore s.p.a., per accertare l'esistenza di presunte violazioni dell'art. 101 del TFUE.

Oggetto di accertamento è l'esercizio, da parte dei predetti principali editori, di "clausole di gradimento" presenti nei contratti che disciplinano i rapporti tra gli editori stessi e i promotori, per mezzo delle quali i primi possono autorizzare (o meno) i secondi a promuovere un editore diverso da quello con cui hanno in essere il rapporto contrattuale. Si ipotizza che tali clausole rappresentino una forma di restrizione verticale, idonea a limitare l'ambito di operatività dei promotori, con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica.

Con Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021, l'AGCM ha esteso l'istruttoria all'ANARPE e all'AIE (Associazione Italiana Editori) alle quali sarebbe imputabile *ab origine* "la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore".

Ad essere lesivo del mercato dell'editoria scolastica, in quanto suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza, sarebbe dunque, ad avviso dell'AGCM, l'Accordo Economico Collettivo (AEC AIE-ANARPE) sottoscritto dalle predette due associazioni di categoria in data 28 ottobre 1988 e successivamente rinnovato in data 27 novembre 2017, ai sensi del quale "salvo patto contrario il promotore editoriale (non) può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra loro".

4. Mercati interessati

Il Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 precisa che le condotte in discussione hanno ad oggetto il rapporto tra gli editori e i promotori di libri scolastici. Per l'AGCM il Provvedimento interessa dunque il mercato dell'editoria scolastica in tutto il territorio nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

In via del tutto assorbente, ANARPE ritiene che le condotte che le sono state contestate tramite il Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 non siano in alcun modo lesive dell'art. 101 TFUE, in quanto l'Accordo Economico in discussione, con specifico riferimento all'art. 2 comma 1, non vincola i promotori editoriali scolastici a promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore.

Ciò è tanto vero che il medesimo AEC prevede espressamente, agli articoli 4 e 8, la possibilità che l'incarico del promotore editoriale venga svolto da questi in regime di plurimandato (piuttosto che in quello di monomandato), con conseguente sua facoltà di trattare affari per conto di diversi editori.

Premessa questa doverosa precisazione, l'art. 2 comma 1 dell'AEC 27 novembre 2017 si limita a prevedere il regime dell'esclusiva reciproca tra editore e promotore. Trattasi di un obbligo che normalmente caratterizza i contratti di distribuzione (primi tra tutti quelli di agenzia) e che per il promotore si traduce nel divieto di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più case editrici in concorrenza tra loro.

Ciò non di meno, l'obbligo in esame ben può essere escluso o limitato in vario modo, se le parti così si accordano: l'articolo 2 comma 1 dell'AEC infatti, lungi dall'aver carattere perentorio, ammette espressamente ("*salvo patto contrario*") la derogabilità del predetto divieto.

Eventuali condotte anticoncorrenziali poste in essere dagli editori maggiori, tramite l'utilizzo di c.d. "clausole di gradimento", non troverebbero dunque certamente il proprio avallo e/o incentivo nel predetto accordo economico, sottoscritto da ANARPE proprio allo scopo di garantire maggiori tutele ai propri associati e non certo per condizionarne l'attività.

Gli impegni illustrati di seguito sono quindi presentati da ANARPE, ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 287/90, esclusivamente *pro bono pacis*, per consentire la chiusura anticipata del procedimento attivato nei suoi confronti, e non possono essere interpretati quale ammissione o accettazione della fondatezza delle contestazioni che le sono state rivolte.

a. Impegni strutturali

Non applicabile

b. Impegni comportamentali

Impegno 1

ANARPE si impegna a sopprimere dall'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017 l'inciso ritenuto dall'AGCM potenzialmente lesivo dell'art. 101 TFUE.

Conseguentemente l'art. 2 comma 1 del predetto AEC sarà modificato come segue:

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE RETTIFICATA
Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più promotori editoriali scolastici, né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra loro.	Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, per le stesse scuole e per gli stessi titoli, di più promotori editoriali scolastici.

A fini pratici, la modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, nei termini sopra illustrati, sarà attuato da ANARPE entro 30 giorni dalla data in cui le sarà notificato il provvedimento con cui l'AGCM avrà reso l'impegno 1 obbligatorio per la stessa e per l'AIE (quale parte firmataria del medesimo accordo economico) e dichiarerà chiuso il procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 287/90.

La modifica dell'art. 2 comma 1 dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017 sarà formalizzata tramite sottoscrizione di un *Addendum* (v. All. 1) al medesimo accordo economico, in relazione alla quale il Presidente dell'Associazione, Vincenzo Calò, ha già ricevuto espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo in data 01.04.21.

ANARPE si impegna ad informare i propri associati, tramite posta elettronica, della modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, con comunicazione che si allega (v. All. 2).

ANARPE si impegna a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, per la durata di 12 mesi, un comunicato (All. 3) avente ad oggetto l'intervenuta modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017.

ANARPE si impegna a pubblicare e a lasciare consultabile sul proprio sito web istituzionale la versione rettificata dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, per tutta la durata in cui lo stesso accordo economico resterà in vigore tra le parti firmatarie.

Impegno 2

ANARPE si impegna a non re-introdurre, in un eventuale futuro accordo economico con AIE, che dovesse sostituire e/o modificare quello del novembre 2017, l'inciso ritenuto dall'AGCM potenzialmente lesivo dell'art. 101 TFUE.

Tale impegno sarà attuato da ANARPE con effetto immediato rispetto alla data in cui le sarà notificato il provvedimento con cui l'AGCM avrà reso il predetto impegno obbligatorio per la stessa e per l'AIE e dichiarerà chiuso il procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 287/90.

c) Eventuale periodo di validità

Gli impegni 1 e 2 non hanno scadenza.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Ferme le considerazioni di cui al punto 5 che precede, ribadita quindi la convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'AEC novembre 2017, a tutela dei propri associati e nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, ANARPE ritiene che gli impegni qui proposti, prevedendo la soppressione, con effetto permanente, dell'obbligo - seppur derogabile - di non concorrenza del promotore, siano assolutamente idonee a risolvere le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto del provvedimento n. 28582 del 16 febbraio.

Allegato 1

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

ADDENDUM ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA STIPULATO IL 27 NOVEMBRE 2017 E MODIFICATO CON ADDENDUM DEL 26 GIUGNO 2018

Tra

AIE - Associazione Italiana Editori

e

ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali

Si conviene e stipula quanto segue:

1. All'art. 2, comma 1, dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato il 27 novembre 2017, è soppressa la frase "*né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro*". Le altre disposizioni dell'art. 2 restano invariate.
2. Il presente *Addendum* entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

[Luogo e data]

[Per AIE]

[Per ANARPE]

Allegato 2

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

COMUNICAZIONE A.N.A.R.P.E. AGLI ASSOCIATI

Gentile Associato,

con riferimento all'AEC relativo alla disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, con la presente Ti comunichiamo che, in ragione di uno specifico impegno assunto nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad eliminare del tutto la facoltà, per il preponente, di obbligare il promotore a non svolgere attività di propaganda a favore di un'impresa concorrente, Ti comunichiamo che, in data ____, abbiamo sottoscritto con l'Associazione Italiana Editori un *addendum* al predetto AEC nel quale è stato modificato l'art.2, rimuovendo il secondo capoverso del primo comma relativo al sopra citato obbligo.

Il testo dell'AEC e dell'*addendum* sono disponibili all'interno del nostro sito internet.

Alla luce di quanto sopra, TI invitiamo a verificare che, nel contratto individuale che dovessi sottoscrivere con la Tua preponente, non sia presente un obbligo analogo a quello di cui sopra.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente

Vincenzo Calò

Allegato 3

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

COMUNICATO A.N.A.R.P.E. DA PUBBLICARE SUL SITO WWW.ANARPE.IT

AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENUTA MODIFICA DELL'AEC A.N.A.R.P.E./A.I.E.

Si comunica che, in data _____, tra la nostra Associazione e A.I.E. è stato sottoscritto un *addendum* all'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 27/11/17 con il quale è stato soppresso l'obbligo per il promotore di non assumere incarichi per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro.

Di conseguenza, nella nuova versione dell'art. 2 resta ferma unicamente l'esclusiva a favore del promotore prevista dalla prima parte del predetto articolo, che non viene modificata.

Pubblichiamo nel *link* di seguito il testo dell'*addendum*, che potrete trovare anche nel testo integrale dell'AEC presente nell'apposita sezione del nostro sito.